



T.F.R. come funziona adesso...

Con l'Accordo Aziendale del 27 aprile 2001 finalmente dopo tanti anni, viene fatta giustizia !

- ▶ Infatti dal primo di aprile 2001 (non è uno scherzo) viene riconosciuto il 100% della spettanza in base alla legge 297/1982.
- ▶ Per il periodo pregresso viene riconosciuto l'accantonamento dell'importo del 58% relativo alla differenza risultante dal ricalcolo dell'accantonamento del T.F.R. al 31 marzo 2001, per coloro che accettano la transazione.

A tale proposito sono in via di ultimazione le procedure Aziendali concordate con il Sindacato e con la Direzione Provinciale del Lavoro, che consentiranno ai dipendenti, di poter delegare i Dirigenti Sindacali designati dalle diverse OO.SS. i quali provvederanno *in nome e per conto di...* a transare presso la Direzione Provinciale del Lavoro. Successivamente gli stessi consegneranno la ricevuta ai dipendenti.

Per questa procedura, il Notaio sarà presente in tutti i depositi Aziendali per l'autentica della firma e la registrazione della scelta del Dirigente Sindacale (o Sindacato) delegato da parte del dipendente.

Cosa cambia rispetto all'annosa vertenza ancora in atto...

- ▶ Per il periodo pregresso, **il ricorrente poteva transare sulla base del 50%** della differenza risultante dal ricalcolo dell'accantonamento del T.F.R..
- ▶ In alternativa vi era e vi è tutt'ora la possibilità di proseguire fino a sentenza.

Tuttavia **il ricorrente deve sapere** che il Pretore, pur dandoci ragione, non v'è oltre il riconoscimento del 70% circa del dovuto, una sorta di forfetizzazione derivante dal calcolo delle medie di alcuni codici che non sono fissi e continuativi; inoltre una vecchia questione denominata «Riconvenzionale» (*Restituzione di parte della contingenza relativa al periodo 1977/1986*), pur essendo da tempo in prescrizione, l'Azienda attraverso una richiesta indiretta, accolta dal Pretore, ha chiesto la restituzione di tale somma.

Pertanto il ricorrente che decide di proseguire fino a sentenza, sappia che deve detrarre dal 70% del dovuto, la quota personale di Riconvenzionale, che arriva fino ad un massimo di £. 3.850.000, per l'intero periodo preso in considerazione (1977/1986).

Da tutto questo si desume che **gli unici ad avere l'interesse teorico** a rinunciare alla transazione per andare a sentenza, sono i lavoratori assunti dopo il 1986 poiché non sono interessati dalla Riconvenzionale, tenendo conto che comunque, la differenza è relativamente minima:

- ▶ 58% subito con la Transazione in base all'Accordo Aziendale 27/04/2001
- ▶ 70% proseguendo fino a sentenza a data da destinarsi...

Per ulteriori chiarimenti sono a disposizione i delegati di linea.

Il Direttivo Co.M.U.